

Edizione di sabato 27 gennaio 2018

ACCERTAMENTO

Attività professionale ed indagini finanziarie

di **Marco Bargagli**

ADEMPIMENTI

La “natura” delle compensazioni dei crediti fiscali

di **Luca Caramaschi**

CONTROLLO

Gli “Elementi alla base del giudizio” nella relazione del revisore

di **Fabio Landuzzi**

CONTABILITÀ

Spese sulla casa e novità detrazioni. Contabilizzazione dei bonifici

di **Viviana Grippo**

DICHIARAZIONI

730/2018: l'Agenzia delle Entrate approva il modello

di **Dottryna**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

ACCERTAMENTO

Attività professionale ed indagini finanziarie

di **Marco Bargagli**

Come noto, ai **fini delle imposte sui redditi**, l'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#) contiene la **disciplina sostanziale di riferimento in tema di indagini finanziarie**.

In particolare, una volta acquisiti i **dati bancari relativi** al contribuente **sottoposto a verifica fiscale**, lo stesso dovrà fornire **adeguata prova contraria**, necessaria a **vincere le presunzioni legali relative** poste dalla normativa.

Il **meccanismo presuntivo** in rassegna prevede che:

- i **versamenti non giustificati** accreditati sui **conti correnti del contribuente**, rettificano in aumento la base imponibile in quanto considerati come **maggiori elementi positivi di reddito**;
- i **prelevamenti effettuati** non risultanti dalle scritture contabili, se non **viene indicato il beneficiario** delle somme, si considerano **maggiori ricavi o compensi** con simmetrica rettifica del reddito.

Tale ultima previsione riguarda **unicamente i soggetti titolari di reddito di impresa** in quanto, per i **professionisti**, la **presunzione di redditività dei prelevamenti** è stata **completamente eliminata** ad opera del **D.L. 193/2016**.

Di conseguenza, con effetto dal **3 dicembre 2016**:

- non è più prevista la **presunzione legale** relativa ai prelevamenti non giustificati a carico dei **professionisti**;
- con esclusivo **riguardo agli imprenditori**, comprese le ditte individuali, a fronte di **prelievi non giustificati** di importo superiore a **1.000 euro giornalieri** e a **5.000 euro mensili**, opera la **presunzione di evasione fiscale** ([articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#)).

Inoltre ai **fini IVA**, ai sensi dell'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972](#):

- i **versamenti** transitati sui conti correnti sono considerati, **qualora non giustificati da parte del contribuente**, **cessioni di beni e/o prestazioni di servizio** senza l'emissione della prescritta fattura (**ipotesi di vendite in nero**);
- i **prelevamenti**, sono considerati **"acquisti senza fattura"**, a meno che il contribuente **non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni**, ovvero che **non si riferiscono**

ad operazioni imponibili.

Sotto il **profilo procedurale**, gli organi **deputati alla richiesta di dati, notizie ed elementi** sul conto dei contribuenti che intrattengono rapporti o eseguono operazioni con i **soggetti rientranti nella disciplina delle indagini finanziarie** sono i seguenti:

- gli **Uffici della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate** e gli **Uffici locali della stessa Agenzia**, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 51 D.P.R. 633/1972](#);
- la **Guardia di Finanza**, per effetto degli [articoli 32 e 51](#), nonché degli [articoli 33, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) e [63 D.P.R. 633/1972](#);
- le **Commissioni tributarie provinciali e regionali** di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 545/1992](#), ai sensi dell'[articolo 7 del D.Lgs. 546/1992](#);
- gli **Uffici locali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, ai sensi dell'[articolo 34, comma 4, D.L. 41/1995](#), convertito nella L. 85/1995, e ai sensi del D.L. 16/2012, modificativo dell'[articolo 11, comma 4, D.Lgs. 374/1990](#).

In merito, **gli organi di controllo** possono richiedere agli enti creditizi e finanziari **“dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi”** (cfr. **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, circolare n. 1/2018 del **Comando Generale della Guardia di Finanza** (volume II – parte IV – capitolo 5, *“Le indagini finanziarie nel corso dell'attività ispettiva: disciplina generale e regole procedurali”* pagg. 215 e ss.).

Sul tema delle **indagini finanziarie**, con l'[ordinanza n. 28555/17](#) pubblicata in **data 29 novembre 2017**, la **suprema Corte di Cassazione** si è recentemente espressa sulla **rilevanza fiscale dei versamenti non giustificati** transitati sui conti correnti **intestati ad una persona fisica, risultanti** dal processo verbale di constatazione **redatto dalla Guardia di Finanza**, avente ad oggetto la **determinazione del maggior reddito di lavoro autonomo**, con contestuale **attribuzione d'ufficio del numero di partita IVA**.

Il contribuente **ha presentato ricorso** avverso l'avviso di accertamento, rilevando che i giudici di primo grado avrebbero omesso di constatare **l'insussistenza di elementi di prova dello svolgimento di attività imprenditoriale**, nonché **determinato erroneamente il reddito** e, simmetricamente, **quantificato** non correttamente **la base imponibile** in violazione dei principi di **effettività e capacità contributiva**.

In merito, gli ermellini hanno richiamato il **consolidato orientamento espresso in sede di legittimità**, sulla base del quale **l'utilizzo dei dati acquisiti presso le aziende di credito, quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, non è subordinata** alla prova che il contribuente **eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo**, *“atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al*

contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti”.

Quindi l'ufficio **ha legittimamente operato, procedendo all'accertamento induttivo** relativo alle **movimentazioni bancarie** in seguito **all'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**.

Infine, la suprema Corte si è espressa anche in relazione **alla censura mossa dal ricorrente** avverso la **sentenza emessa dal giudice di appello**, per **non aver correttamente applicato le norme in tema di presunzioni per l'accertamento induttivo di ricavi** fondato sulle **movimentazioni dei conti correnti bancari**, lamentando dunque **l'illegittima determinazione della base imponibile**.

In particolare, il ricorrente ha esposto che l'accertamento dell'ufficio non è stato fondato sulle presunzioni **afferenti ai soli versamenti**, con conseguente **inversione dell'onere della prova a carico del contribuente anche in ordine ai prelievi**.

Sul punto, si ricorda che con il **D.L. 193/2016 (c.d. decreto fiscale)**, il legislatore ha introdotto **importanti novità** in tema di **accertamenti bancari** in seguito all'orientamento della **Corte Costituzionale**, espresso con la [sentenza 24 settembre 2014, n. 228](#), ove la Consulta ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale della presunzione di redditività dei prelevamenti** nella parte riconducibile ai **compensi percepiti** da parte dei **lavoratori autonomi**.

Ciò posto, nel caso esaminato nel corso del **giudizio di merito**, la motivazione del giudice d'appello ha preso le mosse dal presupposto che la persona fisica oggetto di verifica aveva **svolto un'attività di lavoratore autonomo**, senza presentare la prescritta dichiarazione annuale dei redditi.

Per tale motivo, a parere degli ermellini, il giudice di merito **non ha correttamente applicato le norme** previste in **tema di accertamento induttivo relativo ai dati bancari del contribuente**, in quanto non ha limitato la **legittimità delle presunzioni** ai soli **versamenti sul conto corrente**, **ritenendo erroneamente** che il contribuente **avrebbe avuto anche l'onere di fornire giustificazioni** in ordine a **tutte le movimentazioni bancarie, comprensive dei prelievi**.

In definitiva, in **accoglimento parziale del ricorso**, la Corte di cassazione ha dichiarato la **legittimità dell'accertamento induttivo bancario, limitatamente ai singoli versamenti** effettuati sui **conti correnti intestati al ricorrente** e non anche ai prelevamenti.

Master di specializzazione

NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

La “natura” delle compensazioni dei crediti fiscali

di Luca Caramaschi

Come è noto, seppur con le limitazioni normative imposte tanto sotto il profilo Iva quanto sotto il profilo reddituale, i crediti che emergono da un determinato periodo d'imposta (nel caso di coincidenza con l'anno solare) risultano compensabili **“orizzontalmente”** solo a partire dal **1° gennaio dell'anno successivo** a quello cui si riferiscono.

Ma proprio per poter valutare correttamente la concorrenza della **compensazione** effettuata ai limiti imposti, ad esempio sotto il profilo Iva, dal **D.L. 78/2009** (così come novellati di recente dal **D.L. 50/2017**) è opportuno soffermarsi sulla corretta individuazione della “natura” della compensazione che si va a porre in essere.

Sul tema, nel corso del 2017, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate la quale, con la [risoluzione 68/E/2017](#), proprio in relazione alle recenti modifiche introdotte con il D.L. 50/2017, convertito nella L.96/2017, si è voluta soffermare sulla tipologia di **crediti** fiscali per i quali, se utilizzati in **compensazione “orizzontale”**, trovano applicazione le nuove regole ma anche su quelle situazioni nelle quali l'utilizzo dei crediti fiscali configura **compensazione “verticale”** o “interna” che, oltre a consentire il ricorso alla modalità di pagamento tramite **home banking** e similari, non prevede l'applicazione della disciplina relativa all'applicazione del **visto di conformità**.

In proposito pare opportuno richiamare quanto già precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate e cioè che una **compensazione “verticale”** resta tale anche se volontariamente esposta nel **modello F24** (si veda per una conferma la [circolare AdE 1/E/2010](#)).

Nell'[allegato 3](#) alla predetta **risoluzione AdE n.68/E/2017** si elencano quindi quei crediti fiscali che se utilizzati in compensazione “interna” o “verticale” (anche in F24) non richiedono l'obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia bensì **consentono** l'utilizzo anche della modalità **home banking** e similari.

Si veda di seguito la parte relativa ai **crediti** derivanti dalla presentazione del **modello TR** e dal modello di **dichiarazione annuale Iva**.

Allegato 3 alla RM 68/E/2017 (stralcio)

| | | | |
|-----|------|--------------------------|---|
| IVA | 6036 | Credito IVA 1° trimestre | 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, |
|-----|------|--------------------------|---|

| | | |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 6037 | Credito IVA 2° trimestre | 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, |
| 6038 | Credito IVA 3° trimestre | 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, |
| 6099 | Credito IVA dichiarazione annuale | 6726, 6727 |

Detta tabella, quindi, ci è utile anche per comprendere quando l'utilizzo di un credito trimestrale emergente dai modelli TR (codici tributo 6036, 6037 e 6038) configura una **compensazione** "verticale" o "**interna**" e pertanto potenzialmente esclusa dalla disciplina del **visto di conformità**.

E' il caso di un **credito trimestrale** emergente da TR che viene utilizzato per la **compensazione** di un debito emergente dalla **liquidazione Iva periodica**.

Ad **esempio**, si pensi ad un contribuente che presenta il modello TR relativo al 2° trimestre 2018 dal quale emerge un credito di euro 20.000. Lo stesso viene interamente utilizzato per compensare – mediante presentazione del modello F24 – una parte del debito Iva derivante dalla liquidazione periodica del mese di luglio 2018 e pari ad euro 25.000.

Seguendo quanto evidenziato nella citata [risoluzione 68/E/2017](#) dovrebbe trattarsi di **compensazione "verticale"** e quindi, in quanto tale, la predetta **compensazione** non dovrebbe scontare l'applicazione dei nuovi obblighi, tra i quali appunto l'obbligo di apporre il **visto di conformità** sul modello TR relativo al secondo trimestre 2018.

Sennonché con una successiva pronuncia, la [risoluzione AdE 103/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha affermato il principio per cui, **nelle istanze trimestrali, il visto di conformità è obbligatorio tutte le volte in cui viene chiesto di compensare il credito Iva infrannuale di importo superiore a 5.000 euro, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione**.

Con medesimo documento, tuttavia, viene ulteriormente precisato che *"laddove sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro **erroneamente senza apposizione del visto**, l'utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza"* e che *"Va da sé che, nell'eventualità in cui il contribuente decida di compensare l'intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un **modello IVA TR "integrativo"** con il visto di conformità, barrando la casella "modifica istanza precedente"*.

Alla luce di tali considerazioni si tratta quindi di capire se, in assenza di visto di conformità sul modello TR, la predetta compensazione qualificata "**verticale**" o "**interna**" dalla [risoluzione 68/E/2017](#) assuma rilevanza ai fini della verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro e renda quindi necessaria l'integrazione della istanza trimestrale.

Sempre in relazione alle compensazioni tra **crediti** e debiti della stessa "natura" (nel nostro caso Iva da Iva) occorre comunque fare attenzione.

Ciò in quanto l'Agenzia delle Entrate ha in passato precisato, con la [circolare 29/E/2010](#), risposta 1.1, che *“le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto [D.L. 78/2009] sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un **periodo successivo** rispetto a quello di maturazione del **credito**”*.

Riprendendo proprio gli esempi forniti dalla citata [circolare 29/E/2010](#), tra l'altro riferiti ai crediti trimestrali emergenti dal modello TR:

- nell'esempio in precedenza richiamato, il credito relativo al secondo trimestre è relativo ad un periodo successivo rispetto al debito periodico riferito al mese di luglio dello stesso anno;
- nell'esempio invece che riportiamo in seguito, il **credito** relativo al secondo trimestre è relativo ad un **periodo successivo** rispetto al debito, riferito all'imposta dovuta per il mese di gennaio dello stesso anno.

Con riferimento a tale ultima **compensazione** il citato documento di prassi precisa che proprio perché *“Per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, esse devono necessariamente essere eseguite tramite **modello F24**. Ne consegue che, entrambe, rilevano ai fini del raggiungimento dei **limiti di compensabilità**”*.

Ciò significa, quindi, che anche la compensazione tra crediti e debiti della stessa natura va considerata necessariamente **“orizzontale”** (e quindi soggetta alle regole che prevedono l'apposizione del visto di conformità) qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare.

Si pensi quindi ad un contribuente che presenta il **modello TR** relativo al 2° trimestre 2018 dal quale emerge un **credito** di euro 20.000 che il contribuente intende utilizzare per compensare in sede di ravvedimento operoso – mediante presentazione del modello F24 – il debito Iva derivante dalla liquidazione periodica del mese di gennaio 2018 e non versato all'ordinaria scadenza.

In questo caso trattasi di compensazione **“orizzontale”** e, conseguentemente, per poter utilizzare in compensazione il predetto credito trimestrale (codice tributo 6037 anno 2018) – a partire dal 10° giorno successivo a quello di trasmissione telematica del modello – il contribuente dovrà necessariamente apporre nel modello TR relativo al secondo trimestre 2018 il **visto di conformità**.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

Gli “Elementi alla base del giudizio” nella relazione del revisore

di **Fabio Landuzzi**

Nello schema di reportistica prescritto dal nuovo Principio di revisione **ISA Italia 700**, dopo il primo paragrafo della relazione del revisore sul bilancio d'esercizio in cui è situata l'espressione del “Giudizio”, è inserito immediatamente un **secondo paragrafo** intitolato “**Elementi alla base del giudizio**” la cui funzione è quella di fornire elementi importanti circa il **contesto** da cui deriva il giudizio del revisore (“Linee guida”, par. A.27, **ISA 700**).

Il **contenuto di questo paragrafo** risponde ai seguenti precetti:

- dichiarare che la revisione contabile è stata svolta in **conformità ai principi di revisione** internazionale, al fine di fornire agli utilizzatori il quadro regolamentare in cui ha operato il revisore;
- fare riferimento alla sezione della relazione del revisore in cui si descrivono le **responsabilità del revisore**, come stabilite dai Principi di revisione;
- includere una **dichiarazione di indipendenza del revisore** dall'impresa secondo le norme ed i principi vigenti in materia di **etica** e di indipendenza applicabili alla revisione. Questa dichiarazione identifica il quadro giuridico di riferimento applicabile;
- dichiarare se il revisore ritiene di avere acquisito **elementi probativi sufficienti ed appropriati** su cui basare il proprio giudizio.

L'**ISA 700** specifica poi che, se l'incarico di revisione del bilancio è conferito ai sensi del **D.Lgs. 39/2010**, va indicato che la revisione contabile è svolta in **conformità ai Principi di revisione internazionali ISA Italia**.

Un **esempio** di paragrafo “Elementi alla base del giudizio” riportato in una relazione contenente un giudizio senza rilievi è contenuto nell'**Esempio 3(I) dell'ISA 700**:

“Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio”.

Laddove il revisore concluda per esprimere un **giudizio “con modifica”** sul bilancio, oltre a quanto sopra esposto, l'**ISA Italia 705** richiede che:

- il **titolo del paragrafo venga rettificato** in “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, o “Elementi alla base del giudizio negativo” o “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”;
- venga inclusa una **descrizione dell'errore** che ha dato origine alla “modifica” del giudizio.

E' richiesto che quando l'errore significativo attiene a **specifici importi di bilancio**, in questo paragrafo il revisore debba inserire una descrizione e, ove fattibile, anche una **quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari** dell'errore.

Qualora ciò non sia fattibile, della circostanza il revisore dovrà dare atto in questo paragrafo.

Ebbene, come indicato nelle “Linee guida” dell'**ISA 705** (par. A22), l'evidenza degli effetti si traduce nella quantificazione degli **effetti sulle imposte sul reddito, sull'utile ante imposte, sull'utile netto e sul patrimonio netto** dell'errore occorso e non corretto nel bilancio.

Se invece l'errore significativo attiene alla **informativa di bilancio**, per cui ha natura più descrittiva, in questo paragrafo deve essere inserita una **spiegazione dei motivi** per cui le informazioni di bilancio sono errate.



Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Spese sulla casa e novità detrazioni. Contabilizzazione dei bonifici

di Viviana Grippo

La legge di Bilancio 2018 ha **differito al 31 dicembre 2018** il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di **riqualificazione energetica**. Con tale intervento sono state inoltre previste altre e **nuove ipotesi di spese detraibili**.

Allo stesso tempo sono state prorogate alla stessa data, ma con **riduzione della misura agevolativa al 50% (in luogo della precedente misura del 65%)**, le agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di:

- **finestre e infissi;**
- **schermature solari;**
- impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatore di calore alimentati da biomasse** combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro);
- impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaia a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe "A".

Nessuna modifica se non la semplice proroga al 31 dicembre della ormai nota **detrazione del 50%** per le spese legate agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, con mantenimento dell'importo massimo di 96.000 euro per immobile.

Una novità rilevante attiene invece alle **attività di monitoraggio** relative al risparmio energetico: il legislatore ha difatti che l'Enea, ricevute le comunicazioni dai contribuenti, elabori le stesse e trasmetta apposita relazione sui risultati della propria analisi al Mise, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Non appare modificata invece la normativa in tema di **documentazione delle spese** per l'accesso all'agevolazione, che quindi resta vincolata all'effettuazione dei **bonifici bancari**.

Più precisamente, al fine del pagamento, valgono le seguenti indicazioni:

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, installazione di pannelli solari,

Pagamenti con bonifico bancario/postale "parlante" o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore.

Seminario di specializzazione

I PROFILI TRIBUTARI DELL'HOME SHARING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

730/2018: l'Agenzia delle Entrate approva il modello

di **Dottryna**



Il principale modello utilizzato dai contribuenti non esercenti attività di impresa per dichiarare i redditi da assoggettare ad IRPEF resta il modello 730 che annualmente è approvato, nella forma e contenuti, dall'Agenzia delle Entrate con un provvedimento.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le proroghe e le novità introdotte nel modello 730/2018 approvato con Provvedimntno dell'Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2018.

Il 730 è il modello tipicamente utilizzato per la dichiarazione dei redditi **di lavoratori dipendenti** e **pensionati**. L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 Gennaio 2018 ha approvato il Modello 730/2018, e rende disponibile, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, il **modello "precompilato"**.

È possibile accedere a tale dichiarazione utilizzando il **codice Pin** dei servizi telematici (*Fisconline*) oppure utilizzando le **credenziali dispositive rilasciate dall'INPS**, la **Carta nazionale dei servizi**, il **sistema SPID** nonché il **portale NoiPA**.

Effettuato l'accesso i lavoratori dipendenti e i pensionati interessati possono eseguire le seguenti operazioni:

- **"visualizzare"** la dichiarazione precompilata;
- **"accettare"** e inviare il 730 precompilato senza apportare modifiche;
- **"modificare"** il modello, inserendo, ad esempio, ulteriori spese detraibili o altri redditi;
- **inviare** la dichiarazione.

Con il modello 730 il contribuente consegue diversi "vantaggi", in quanto lo stesso, come specificato nelle istruzioni:

- non deve eseguire calcoli;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga (da luglio) o nella rata di pensione (dal mese di agosto o settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (da luglio) o dalla pensione (da agosto o settembre) direttamente in busta paga.

Riguardo **la tempistica** per effetto della [Legge n. 205/2017, art. 1 comma 935](#), a partire dal 2018, cambiano i termini "ordinari" di presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche del modello 730.

La **dichiarazione precompilata va presentata entro il 23 luglio**, sia nel caso di **presentazione "diretta"** all'Agenzia delle Entrate, sia nel caso di presentazione **al CAF ovvero ad un professionista** (commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).

Il termine **del 7 luglio** rimane valido nel caso di presentazione del modello 730 al **sostituto di imposta**. Qualora il contribuente **sia privo del sostituto d'imposta**, se dalla dichiarazione emerge un "debito", il pagamento va effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'Irpef.

Caf dipendenti e i professionisti abilitati, **fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative**, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:

- il **29.06** di ciascun anno, per le **dichiarazioni presentate** dal contribuente **entro il 22.06**;
- il **7.07** di ciascun anno, per le **dichiarazioni presentate** dal contribuente **dal 23 al 30.06**;
- il **23.07** di ciascun anno, per le **dichiarazioni presentate** dal contribuente **dal 1 al 23.07**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOPOLITICA



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Per la BCE il rialzo dei tassi “ben oltre l’orizzonte degli acquisti” è scritto sulla pietra

- Nel meeting di questa settimana la BCE ha lasciato invariati i parametri di politica monetaria: il piano di acquisti rimane “*state contingent*” e la *forward guidance* invariata
- La recente volatilità del tasso di cambio è divenuta una fonte di incertezza e necessita di essere monitorata

Nel meeting di gennaio, **la BCE ha lasciato invariati tutti i parametri di politica monetaria**, compreso il piano di acquisti netti di attività (30 miliardi al mese fino a settembre 2018) e il corridoio dei tassi di interesse (tasso di deposito a -0,4%, tasso repo allo 0,0%), ribadendo che i tassi di interesse di riferimento resteranno invariati ai livelli attuali per un lungo periodo di tempo “ben oltre l’orizzonte degli acquisti”. **Il piano di acquisti rimane *state contingent*** (essendo possibile ampliarlo se necessario) **e condizionale ad un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi**. Nella descrizione del contesto economico, che precede la sessione di Q&A, il Presidente Draghi ha ribadito **la solidità del ciclo economico**, la cui accelerazione ha sorpreso al rialzo negli ultimi mesi, **la debolezza dell’inflazione**, che resta lontana dall’obiettivo della BCE e **il risanamento del meccanismo di trasmissione del credito nei paesi dell’Area**. Se sulla crescita i rischi restano bilanciati, possono invece sorgere rischi al ribasso per l’inflazione, legati a fattori globali e ai movimenti sul mercato valutario. Pertanto **l’orientamento di politica monetaria “ampiamente accomodante” resta necessario per il raggiungimento dello scenario di inflazione** implicito nelle previsioni della banca centrale. **Contestualmente, Draghi ha cercato di imprimere un tono particolarmente dovish alla conferenza stampa**, ribadendo più volte tutti gli elementi della *forward guidance* ed in particolare **la sequenza della strategia di uscita dalla politica monetaria** “ampiamente accomodante”: si è persino spinto a sottolineare che uno dei membri del Consiglio Direttivo nel meeting odierno ha dichiarato che **la frase relativa al primo aumento del costo del denaro ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di attività è scritta “nella pietra”**. Dopo aver esplicitamente dichiarato che un aumento dei tassi di riferimento quest’anno è “altamente improbabile”, Draghi ha anche sottolineato che diversi funzionari della BCE sono stati sorpresi

dalla reazione dei mercati e, in particolare, del tasso di cambio alla pubblicazione dei verbali della riunione di dicembre, sottolineando che **le discussioni sulla fine del legame tra inflazione e QE non sono ancora neppure iniziate** all'interno del Consiglio Direttivo. **La novità rispetto alle riunioni precedenti è stata l'inserimento di un commento sul tasso di cambio:** "la recente volatilità del tasso di cambio è divenuta una fonte di incertezza e necessita di essere monitorata. Il Presidente Draghi ha sottolineato che è importate considerare quanta parte del recente movimento del tasso di cambio sia dovuta all'**andamento dei fondamentali dell'economia domestica** e quanta parte, invece, alla politica di comunicazione sia essa interna o di **altri paesi**. E' chiaro il riferimento agli ultimi commenti del segretario di stato americano Steven Mnuchin ("ci fa comodo un dollaro debole"). In breve, **Draghi ha affermato che solo parte del recente movimento del tasso di cambio è giustificato dai fondamentali e dalla forza dell'economia dell'Area stessa, ma potrebbe avere una ricaduta sulla crescita sull'inflazione, ostacolandone** la graduale risalita verso il target, comportando un cambio di strategia. In particolar modo la BCE si dichiara preoccupata che un apprezzamento dell'Euro possa generare un **restringimento non voluto delle condizioni finanziarie**. Una tale evenienza rientra nel mandato della BCE e potrebbe portare ad una modifica della politica monetaria. **Tuttavia i commenti sono stati ampiamente ignorati dai mercati con il cambio Euro/Dollaro che è salito sopra 1,25 per la prima volta dal 2014.** La curva dei future sull'Euribor è divenuta marginalmente più ripida incorporando un aumento dei tassi di riferimento più accelerato dopo la seconda metà del 2019 e il rendimento del titolo governativo decennale tedesco scambia a 0.62 (+ 5 punti base).

I mercati hanno rimodulato l'intensità dei prossimi rialzi dei trassi da parte della BCE: continuano prezzare il primo rialzo tra marzo e giugno 2019 e prezzano, più rialzi nel corso del 2019.



LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: inizio d'anno dinamico per l'economia tedesca e dell'Area Euro nel suo complesso

La pubblicazione delle stime preliminari degli indici PMI relative al mese di gennaio **mostrano che l'economia dell'Area Euro ha iniziato il 2018, con il tasso più rapido degli ultimi dodici anni. L'indice PMI composito si è attestato a 58,6 al di sopra delle attese (57,9) e del dato precedente (58,1).** La suddivisione dei dati ha mostrato il PMI manifatturiero a 59,6, leggermente al di sotto del valore precedente (60,6), mentre il settore dei servizi è salito a 57, dal precedente 56,6. **La disaggregazione per componenti suggerisce che la recente forza dell'euro e l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbero aver impattato marginalmente sul settore manifatturiero.** Nell'ambito dell'indagine sulla produzione manifatturiera, il nuovo indice degli ordini all'esportazione è diminuito per il secondo mese consecutivo. La disaggregazione per paese mostra, invece, che c'è stata poca variazione nel PMI composito di Germania e Francia, il che implica che **l'aumento dell'indice generale dell'intera Area riflette miglioramenti in Italia e Spagna.** Nel caso della Spagna, questo potrebbe riflettere un rimbalzo successivo ad un rasserenamento della questione Catalana. **Le indagini sulla sola congiuntura tedesca hanno sottolineato la solidità dei fondamentali economici.** La componente dell'indice ZEW tedesco relativa alle aspettative per i prossimi sei mesi è aumentata di 3,0 punti rispetto alla lettura precedente di 20,4. L'indice segnala una prospettiva favorevole ed è prossimo alla sua media di lungo termine (23,7). La componente che misura la situazione corrente è salita nuovamente a 95,2. **Valutando congiuntamente entrambe le serie, si otterrebbe una lettura dell'indice ZEW composito di 57,8, con un aumento di 4,4 punti.** Analogamente ottimista la pubblicazione **dell'indice IFO a gennaio, che è salito a 117,6 al di sopra delle aspettative (117,2) e del valore precedente (117,2), con le condizioni attuali salite a 127,7 (consenso 125,3 e precedente 125,4),** ma l'indice delle aspettative sceso a 108,4 (consenso 109,4 e precedente 109,5). Contestualmente, la fiducia dei consumatori GfK in Germania è salita a 11,0 (consenso 10,8, dato precedente 10,8). I dettagli hanno mostrato che le aspettative sui prezzi sono diventate meno negative e le aspettative commerciali sono aumentate. Anche la

disponibilità a risparmiare in termini precauzionali è diminuita. **I dati, se presi insieme alla lettura complessiva di IFO e al PMI, indicano una robusta espansione dell'economia tedesca e un aumento delle aspettative di inflazione in Germania. Nel Regno Unito è cresciuta l'occupazione e stanno migliorando i salari.** Il numero di occupati è aumentato di 102.000 unità nei tre mesi precedenti novembre, registrando così il maggiore aumento da luglio e portando il numero di occupati a 32,2 milioni. L'aspetto incoraggiante è stato il miglioramento della crescita dei salari, con guadagni medi esclusi i bonus, pari a 2,4% nei tre mesi precedenti a novembre, l'aumento maggiore da dicembre 2016 e superiore al risultato di ottobre del 2,3%. La crescita complessiva dei salari, compresi i bonus, ha soddisfatto le aspettative pari a 2,5%. Il numero è incoraggiante sul fatto che il livello di occupazione possa innescare una ripresa dei redditi reali, che sono stati indeboliti dalla crescita stagnante dei salari e dall'aumento dell'inflazione. Il miglioramento dei dati sul mercato del lavoro potrebbero alimentare alcune aspettative per un altro aumento del tasso da parte della BoE.

America: il PIL di T4 2017 si attesta al di sotto delle attese

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione per la terza settimana di gennaio, si attestano a 233 mila, in linea con le 235 mila attese e in crescita dalle 216 mila della settimana precedente. Secondo la stima preliminare del **PIL in T4 2017, l'economia statunitense è cresciuta ad un tasso pari a 2.6% t/t ann, al di sotto delle attese (2,9%), guidata da una solida spesa per consumi (3.8%) e degli investimenti fissi. La decelerazione rispetto al trimestre precedente (3,2%) è stata invece guidata da un minor contributo delle scorte e dall'ampliarsi del deficit commerciale**, dato che le importazioni sono cresciute ad un tasso doppio rispetto alle esportazioni. **Accelera anche il deflatore del PIL in T4 al 2,4% contro il 2,3% atteso e dal 2,1% del trimestre precedente.**



PIL Stati Uniti

Asia: solido il settore manifatturiero giapponese

In Giappone l'indagine mensile Tankan sulla fiducia delle imprese manifatturiere è salito a gennaio a 35 da 27 di dicembre, portandosi al record da gennaio 2007. Contestualmente, la stima preliminare dell'indice PMI manifatturiero per il mese di gennaio è salito a 54,4 dal precedente 54,0, toccando così il valore più alto da febbraio 2014. I dettagli mostrano un'accelerazione dei prezzi di produzione, occupazione e produzione. In combinazione con una bassa disoccupazione e una crescita economica continua, le pressioni inflazionistiche dovrebbero aumentare. L'inflazione *core* CPI a dicembre è rimasta pari allo 0,9% a/a, in linea con le attese. Anche l'inflazione CPI al netto degli alimentari e dell'energia invariata allo 0,3%, ma leggermente inferiore allo 0,4% di consenso. Il surplus commerciale di dicembre si è attestato a 359.0 miliardi di yen rispetto (consenso 535.0 miliardi di yen e 112.2 miliardi di

yen nel mese precedente). Le esportazioni sono state guidate da macchinari, acciaio e attrezzature per la produzione di semiconduttori. Le importazioni sono state guidate dal petrolio, apparecchiature di comunicazione e prodotti petroliferi. L'effetto valutario ha presentato un moderato vento contrario con un tasso di USD/JPY in calo dello 0,7% a/a.

PERFORMANCE DEI MERCATI



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >